

Commissione elettorale Circondariale

Organo con funzioni di controllo, tenuta e revisione delle liste elettorali. Ha competenza territoriale e sede in ogni circondario giudiziario, è presieduta di diritto¹ dal Prefetto o suo delegato ed è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui tre effettivi e tre supplenti eletti dal consiglio provinciale² ed un effettivo ed un supplente nominati dal Prefetto. La nomina è di competenza del Presidente della Corte d'Appello. La commissione resta in carica fino alla nomina della nuova, dopo l'elezione del Consiglio Provinciale. Nei circondari, che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite Sottocommissioni elettorali circondariali per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 presiedute da dipendenti del Ministero dell'Interno con qualifica non inferiore a consigliere di Prefettura.

Le funzioni di segretario sono adempiute dal Segretario del Comune capoluogo del circondario oppure da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Alla Circondariale compete³ l'esame delle operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale, la decisione sui ricorsi presentati contro di esso⁴ e la cancellazione dagli elenchi formati dall'Ufficiale, relativamente ai cittadini indebitamente proposti per la cancellazione o iscrizione, anche quando non vi sia reclamo. Decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

Alla Circondariale compete l'esame delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Dopo l'approvazione di tutte le liste viene fatto un sorteggio apposito e distinto dei nominativi alla carica di Sindaco e delle liste collegate per fissarne la posizione sulla scheda di votazione e sul manifesto. Le decisioni sono adottate devono esser comunicate al Sindaco ed al Prefetto.

Presso il Comune di Pisa ha sede anche una Sottocommissione che controlla il lavoro degli uffici elettorali dei seguenti comuni: Calci, Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Santa Luce, San Giuliano Terme, Vecchiano.

¹ Art. 238 del D. Lgs. 19 febbraio 1999, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, che modifica gli artt. 21 e 25 del T.U. n.223/1967.

² Requisiti: essere elettore di un Comune del circondario, essere estraneo all'amministrazione dei Comuni stessi, avere almeno titolo di studio di scuola media di primo grado aver fatto parte di commissioni elettorali almeno per un biennio, non essere dipendente civile o militare dello Stato, della Provincia, dei Comuni o delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza in attività di servizio.

³ Articolo 29 T.U.223/1967.

⁴ La normativa vigente concede a ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

